

**FAQ (03/04/2018)** – aggiornamento 10/04/2018

**1) D – E' possibile avere un chiarimento sulle modalità di presentazione delle candidature e della documentazione richiesta per la manifestazione di interesse?**

R - Con riferimento all'avviso pubblico del 26/03/2018 "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI SOTTO INDICATI" si precisa che la candidatura e la documentazione richiesta, dovrà pervenire **solo ed esclusivamente in formato cartaceo**, con le modalità indicate nell'avviso e di seguito riportate: "La manifestazione di interesse (secondo il modello allegato), dovrà pervenire, al protocollo del Comune di Viggiano entro il termine perentorio delle ore 14:00:00 del giorno 13 aprile 2018, inserita in un plico chiuso con la dicitura NON APRIRE - con il seguente oggetto: SPORTELLO SVILUPPO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER IL SEGUENTE INTERVENTO: (indicare l'intervento a cui si intende partecipare)".

**2) D – Con la presente la scrivente chiede se è possibile manifestare il proprio interesse a partecipare ai lavori in oggetto essendo in possesso di attestato SOA nella categoria OG1 (Classifica V) e OG11 (Classifica I) e dichiarando il subappalto al 100% della categoria OS13 (importo maggiore del 10% dell'importo a base di gara ma minore di € 150.000,00)**

R – Ai sensi dell'Art. 105 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Le lavorazioni rientranti nelle Categorie SIOS (OG13) di importo superiore al 10% possono essere subappaltate non oltre il 30% del loro importo.

Nel caso in cui questi non posseda le qualificazioni necessarie, deve costituire una Ati verticale con una o più imprese in grado di eseguire la lavorazione.

Per le SIOS (scorporabili > 10%) non è consentito l'avvalimento (Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016).

L'articolo 3 del Decreto MIT del 10/11/2016 prevede che i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere sopra indicate – fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice – sono i seguenti:

a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;

b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria.

**3) D – Volendo partecipare alla manifestazione di interesse per l'esecuzione dei "Lavori di riqualificazione e reinterpretazione di Via Roma e Piazza Giovanni Paolo II" e dovendo costituire ATI di tipo verticale, si chiede se nella domanda di partecipazione devono essere indicate le aziende della costituenda ATI, oppure basta che la domanda venga presentata dall'impresa capogruppo senza indicare in questa fase le imprese associate**

R – Sì, nella domanda di partecipazione è necessario indicare tutte le aziende della costituenda ATI, specificando qual è l'azienda capofila.

**4) D – Realizzazione campi calcetto e tennis area prospiciente viale della rinascita ed orto botanico con verifica sismica dell'area: possiamo partecipare alla manifestazione in oggetto, in quanto possessori delle categorie OS 24 CL. III – BIS e OG13 CL. III, e subappaltare la categoria OG11 CL. 1?**

R – Non è possibile subappaltare la categoria OG11 CL. 1, considerato che l'importo delle lavorazioni della categoria OG11 CL. 1 è superiore al 10% dell'importo complessivo del contratto di lavori.

**5) D – Realizzazione campi calcetto e tennis area prospiciente viale della rinascita ed orto botanico con verifica sismica dell'area: si chiede se la scrivente possa manifestare interesse come impresa singola in possesso delle seguenti cat. SOA: OG1 – OS6 – OS24 cl. IV - OS30 cl. I – OS 33 cl. III BIS**

R – In assenza della categoria OG 13 a qualificazione obbligatoria, non è possibile manifestare interesse come impresa singola